

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 2017, n. 13

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse.

(GU n.19 del 19-5-2018)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e di disposizioni connesse

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 17 ottobre 2017)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e' inserita la seguente: «e-bis) promuovere la gestione imprenditoriale dei beni e delle attività culturali anche attraverso collaborazioni pubblico-private, favorendo attività di raccolta fondi (fundraising) e di finanziamento collettivo (crowdfunding);».

Art. 2

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e' sostituita dalla seguente:

«e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio e stimolare azioni civiche di finanziamento collettivo (crowdfunding), anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale, comunale e sovracomunale;».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e' sostituita dalla seguente:

«g) favorire la gestione coordinata e integrata delle attività culturali sul territorio anche coinvolgendo gli enti locali, i soggetti privati e le imprese culturali;».

3. La lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e' sostituita dalla seguente:

«j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;».

4. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e' inserita la seguente:

«j-bis) favorire, attraverso l'attività delle istituzioni culturali, la costruzione di percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza;».

5. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«o-bis) promuovere, in particolare, la cooperazione con le regioni confinanti per una condivisione degli elementi di conoscenza del settore e della messa in campo di azioni coordinate a livello interregionale; promuovere inoltre la cooperazione con le regioni europee, interagendo principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca, nel rispetto delle disposizioni statali in materia;».

6. Alla fine della lettera r) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «, in coordinamento, se possibile, con altre regioni e con le istituzioni nazionali».

Art. 3

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«0a) l'analisi complessiva del settore in ambito provinciale anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalla conferenza provinciale per la cultura prevista dall'art. 4 e dal sistema informativo culturale previsto dall'art. 5;».

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «concernenti i settori delle attività culturali e dei beni culturali».

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«b) i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi previsti dalla lettera a), in rapporto alle risorse disponibili;».

4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«c-bis) le azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche concernenti le attività culturali con quelle relative ai beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale;».

5. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono abrogati.

6. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«4. Preventivamente all'approvazione delle linee guida, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione finalizzato ad acquisire osservazioni e proposte da parte degli operatori e degli utenti della cultura anche attraverso la conferenza provinciale per la cultura prevista dall'art. 4; la Giunta acquisisce sulla proposta delle linee guida il parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.».

Art. 4

Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 4 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Conferenza provinciale per la cultura). - 1. Per raccogliere le indicazioni e le valutazioni del mondo della cultura e per promuovere il dialogo con gli operatori culturali e occasioni di confronto pubbliche, l'assessore provinciale competente in materia di cultura, anche anteriormente alla stesura o all'aggiornamento delle linee guida, indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura, alla quale sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali, dei musei e degli ecomusei, i responsabili delle biblioteche pubbliche e private, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, gli operatori culturali e gli altri soggetti collegati al settore della cultura. L'assessore provinciale competente, in occasione della conferenza, presenta il rapporto annuale sulle attività culturali previsto dall'art. 5.

2. Per ciascuna tematica trattata, i documenti preliminari e le relazioni sviluppate in sede di conferenza confluiscono nell'elaborazione degli atti conclusivi della medesima, che sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

Art. 5

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. La rubrica dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente: «Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali».

2. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «osservatorio provinciale delle attività culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di» sono soppresse.

3. L'alinea del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente: «In particolare la struttura provinciale svolge le seguenti attività:».

4. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«a) predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati e controllo delle fonti, analisi delle dinamiche economiche e sociali dei diversi fenomeni culturali, confronto con i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo;».

5. La lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«c) predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori o delle singole tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;».

6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2, la Provincia può definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalità a favore di enti pubblici; la struttura provinciale collabora con l'Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT) e può inoltre avvalersi delle risultanze emerse dalle attività di valutazione previste dal comma 4-bis.»

7. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi della Provincia o che beneficiano delle agevolazioni provinciali previsti da questa legge sono tenuti a fornire alla struttura provinciale i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema informativo culturale della Provincia, anche al fine

della predisposizione del rapporto annuale sulle attivita' culturali. In caso di mancata fornitura dei dati, con deliberazione della Giunta provinciale puo' essere prevista la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti gia' concessi e la limitazione all'accesso ai benefici per uno o piu' anni successivi."

8. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente:

«4-bis. La Provincia promuove attivita' di valutazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sull'efficacia delle politiche culturali nel loro complesso per verificare il conseguimento degli obiettivi e il miglioramento del processo di programmazione delle politiche stesse, sulla base anche dei dati forniti dal sistema informativo culturale.».

Art. 6

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 sono inserite le parole: «, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attivita' culturali».

Art. 7

Sostituzione dell'art. 8 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. L'art. 8 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale). - 1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio culturale e il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale.

2. Per le finalita' del comma 1 la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalita' la creazione di sistemi culturali locali, la messa in rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonche' l'integrazione di soggetti e di attivita' ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi.

3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'art. 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalita' e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.».

Art. 8

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Nella lettera h) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 dopo le parole: «operatori culturali» sono inserite le seguenti: «, comprese le guide turistiche,».

2. Alla fine della lettera k) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 sono inserite le parole: «, volte a incrementare la domanda anche da parte di fasce di pubblico in condizioni di difficolta' di accesso all'offerta culturale».

3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 sono inserite le seguenti:

«m-bis) programmazione, sostegno e partecipazione a progetti di carattere interregionale e internazionale, che mirano a un piu'

efficace posizionamento del Trentino nella geografia culturale europea;

m-ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale;

m-quater) promozione dello sviluppo delle industrie culturali e creative;».

4. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e' inserita la seguente:

«n-bis) diffusione e promozione, anche mediante il portale provinciale della cultura, delle iniziative provinciali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali; attivazione di forme di assistenza e consulenza per l'individuazione delle opportunità di sostegno finanziario e per la realizzazione di partenariati.».

5. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: «di rilievo provinciale» sono inserite le seguenti: «nonche' le azioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge» e le parole: «sentito il Consiglio delle autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

Art. 9

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali). - 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonche' sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto.».

Art. 10

Inserimento dell'art. 9-ter nella legge provinciale sulle attività

culturali 2007

1. Dopo l'art. 9-bis della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Industrie culturali e creative). - 1. Ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell'art. 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creativita', anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'universita' e della ricerca e del settore economico.

2. Per le finalita' del comma 1, la Provincia puo' sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, nonche' i soggetti che svolgono attivita' di incubatore aziendale nei confronti di queste imprese, mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalita' previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I sostegni possono consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito nonche' nel concorso alla copertura delle spese di gestione degli stessi immobili nel rispetto dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. I soggetti beneficiari previsti dall'art. 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 possono partecipare alle agevolazioni finanziarie e alle altre misure per il perseguimento delle finalita' del presente articolo secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. I medesimi soggetti non possono beneficiare contestualmente delle agevolazioni previste dal presente articolo.».

Art. 11

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Nell'alea del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 le parole: «Con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,».

2. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 le parole: «dal medesimo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima deliberazione».

3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' abrogata.

4. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' abrogato.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La deliberazione prevista dal comma 2 puo' prevedere l'istituzione di livelli di qualificazione corrispondenti a standard superiori rispetto a quelli fissati per i fini del comma 1. Il possesso di tali standard di qualificazione comporta l'attribuzione di condizioni di vantaggio nell'ambito delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 1.

4-ter. La Provincia puo' concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione previsti dal comma 4-bis, secondo modalita', termini e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4-quater. Per la definizione dei livelli di qualificazione

assegnati ai diversi soggetti culturali e per la loro differenziazione ai sensi del comma 4-bis, la Provincia considera anche le documentate attivita' di formazione e di aggiornamento del personale in servizio presso soggetti culturali qualificati ai sensi di questo articolo.».

6. Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.

Art. 12

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente:

«1. La Provincia attribuisce al sistema bibliotecario trentino il ruolo strategico nello sviluppo della cittadinanza e della democrazia attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, il dialogo interculturale, il libero accesso alla conoscenza; la Provincia riconosce altresì la funzione delle biblioteche e del sistema bibliotecario, quale portale locale della conoscenza, inteso come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all'interazione sociale e come presidio irrinunciabile per la conservazione e la tutela del patrimonio librario e la sua valorizzazione. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino, con le modalita' previste da questo articolo, anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con altre attivita' culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalita' complessiva del sistema bibliotecario trentino, compresa la formazione e l'aggiornamento degli operatori del sistema.».

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente:

«2. Il sistema bibliotecario trentino e' costituito dalle biblioteche pubbliche, private e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell'art. 16, che aderiscono con apposita convenzione. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati le condizioni dell'adesione, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, delle biblioteche specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche; le competenze ed esperienze degli operatori, anche esterni, del sistema bibliotecario trentino; gli ambiti e le modalita' delle attivita' di coordinamento della Provincia, ivi compreso il tavolo di confronto previsto dal comma 4.»

3. Il comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente:

«4. Al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione del sistema bibliotecario trentino e' istituito un tavolo di confronto composto da cinque rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali tra gli assessori con delega alle biblioteche, da due rappresentanti degli enti pubblici non comunali gestori di biblioteche pubbliche individuati dalla Giunta provinciale, nonche' da due rappresentanti di biblioteche private aderenti al sistema bibliotecario e da tre rappresentanti designati dai bibliotecari delle biblioteche pubbliche e private del Trentino. La partecipazione al tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo e' convocato dall'assessore provinciale competente in materia di cultura almeno due volte all'anno. La deliberazione della Giunta provinciale che nomina i

componenti del tavolo di confronto stabilisce altresì le regole di funzionamento del medesimo.»

4. Fino alla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi il regolamento e gli atti adottati in attuazione del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 nel testo previgente alla medesima modificazione.

Art. 13

Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«2. All'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche del sistema bibliotecario trentino secondo le modalità della convenzione prevista dall'art. 17, comma 2.».

2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

Art. 14

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Gestione associata dei servizi bibliotecari degli enti locali). - 1. La Provincia promuove l'esercizio in forma associata dei servizi bibliotecari, prevedendo in particolare interventi tesi a sviluppare adeguati strumenti di collaborazione per ambiti territoriali definiti in base a specifici accordi tra le amministrazioni interessate. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli strumenti di attuazione di questo articolo, anche ottimizzando l'impiego delle risorse professionali dedicate ai servizi bibliotecari nelle distinte sedi presenti sul territorio provinciale e assicurando il rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'art. 17.».

Art. 15

Integrazione dell'art. 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono inserite le parole: «, nonché per le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolgono le medesime attività, se non sono messe a disposizione a titolo gratuito da enti pubblici, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale».

Art. 16

Sostituzione dell'art. 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo). - 1. È istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:

a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo,

favorendo la qualita' dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere la centralita' dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficolta' di accesso all'offerta culturale;

c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonche' della sperimentazione dello spettacolo;

d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonche' i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilita' e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;

f) implementare la capacita' dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonche' di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacita' di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;

h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attivita' di residenza artistica.

3. Il fondo e' destinato al finanziamento di attivita' istituzionali, progetti, iniziative e attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attivita' di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attivita' di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attivita' da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalita' di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'art. 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonche' i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi,

anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi.

5. Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate e' costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione e' composta da tre esperti del settore. Il servizio competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione e' nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente.».

Art. 17

Modificazione dell'art. 22 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 le parole: «che nelle strutture ad esso affidate promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli» sono sostituite dalle seguenti: «che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate».

Art. 18

Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. L'art. 23 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Sistema museale trentino). - 1. Il sistema museale trentino persegue l'obiettivo di coniugare l'autonomia scientifica e gestionale dei musei con una programmazione integrata e coordinata delle attivita' museali, volta a ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e a promuovere il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta museale anche al fine del riconoscimento in ambito nazionale e internazionale.

2. Il sistema museale trentino e' costituito da:

- a) i musei della Provincia previsti dall'art. 24;
- b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'art. 35-ter della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) i seguenti musei a carattere provinciale:
 - 1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto;
 - 2) il Museo diocesano tridentino;
 - 3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda;
 - 4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'art. 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in Provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino).

3. I musei del sistema museale trentino realizzano in particolare servizi culturali volti a:

- a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica;

c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;

d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

4. La Provincia favorisce l'integrazione e il coordinamento dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei presidenti dei consigli di amministrazione dei musei previsti dal comma 2; qualora il Consiglio di amministrazione non sia previsto partecipa alla conferenza un soggetto equivalente al presidente. La conferenza e' convocata periodicamente dall'assessore provinciale competente in materia che la presiede. Alla conferenza partecipano il dirigente della struttura organizzativa complessa e il dirigente della struttura organizzativa semplice competenti in materia di attivita' culturali. La partecipazione alla conferenza e' a titolo gratuito.

5. Alla conferenza prevista dal comma 4 e' demandata l'espressione del parere in ordine agli indirizzi di politica museale definiti dalle linee guida previste dall'art. 3 nonche' alle proposte previste dal comma 6, lettere a) e b); essa costituisce organo consultivo della Giunta provinciale in materia di politica museale.

6. Alla conferenza dei direttori dei musei previsti dal comma 2 e' demandata la definizione della programmazione coordinata delle attivita' degli enti del sistema museale trentino, in attuazione delle linee guida previste dall'art. 3 e coerentemente con le indicazioni della conferenza prevista dal comma 4. Ad essa e' demandata, in particolare, l'elaborazione di:

a) una proposta di programma coordinato delle attivita' dei musei previsti dal punto 2, per ottimizzare l'uso delle risorse provinciali, che deve includere anche:

1) attivita' e progetti che coinvolgono due o piu' soggetti appartenenti al sistema museale trentino;

2) progetti di collaborazione con altri musei e soggetti culturali;

3) proposte di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, coinvolti per assicurare ricadute sullo sviluppo economico o sociale del territorio;

b) una proposta delle politiche tariffarie organiche.

7. La conferenza prevista dal comma 6 e' coordinata dal dirigente della struttura organizzativa semplice competente in materia di attivita' culturali coadiuvato da tre esperti nominati dalla Giunta provinciale. Il funzionamento della conferenza e' disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Ai componenti esperti spettano i compensi e i rimborsi delle spese e le altre indennita' previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali. La partecipazione degli altri componenti alla conferenza e' a titolo gratuito.

8. La proposta di programmazione delle attivita' e dei progetti prevista dal comma 6 costituisce principale elemento di riferimento per la definizione dei programmi di attivita' dei singoli enti del sistema museale trentino tenendo conto delle risorse a disposizione.

9. La Provincia promuove e favorisce l'integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali.»

Art. 19

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «il Museo tridentino di scienze naturali, istituito con la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, che assume,» sono sostituite dalle seguenti: «il Museo delle scienze, istituito» e le parole: «, la denominazione di Museo delle scienze» sono soppresse;

b) nella lettera b) le parole: «con la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1,» sono soppresse;

c) nella lettera c) le parole: «con la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32,» sono soppresse;

d) nella lettera d) le parole: «con la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5,» sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «soprintendenza per i beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «soprintendenza per i beni culturali».

Art. 20

Sostituzione dell'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. L'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Ordinamento dei musei della Provincia). - 1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

a) la previsione eventuale di un Consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il cui numero non può essere superiore a tre, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, ferme restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del Consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;

b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;

c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;

d) le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dalla Provincia, per garantire l'efficienza e la funzionalità del singolo museo, nonché la facoltà di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresa la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, il piano delle attività, i bilanci preventivi e consuntivi;

f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;

g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al Consiglio di amministrazione e al suo presidente; il direttore è nominato dalla Giunta provinciale; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro

provinciale per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico e' stabilito dalla Giunta provinciale tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;

h) un organo di controllo disciplinato in base all'art. 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;

i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal Consiglio di amministrazione.»

2. L'art. 25 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La revisione della composizione degli organi secondo le disposizioni del predetto art. 25, come sostituito dal comma 1, e' disposta entro i novanta giorni successivi alla predetta data e continuano a operare gli organi di ciascun museo della Provincia individuati dall'art. 24 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 21

Inserimento dell'art. 25-bis nella legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Compiti della Provincia per la realizzazione del sistema museale integrato). - 1. Spetta alla Provincia, nel rispetto dell'autonomia culturale e scientifica dei musei della Provincia, svolgere per i musei previsti dall'art. 24, i compiti e le attivita' di carattere trasversale volti a supportare la missione istituzionale degli stessi musei, secondo quanto previsto da questo articolo. Con gli atti organizzativi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997 sono dettate anche le disposizioni riguardanti le modalita' per il coordinamento dei compiti delle strutture organizzative provinciali competenti e degli enti strumentali provinciali competenti in base all'ordinamento provinciale.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge per i musei i compiti e le attivita' preordinati all'attivita' contrattuale, compresa quella di affidamento dei contratti di consulenza, e a quella di gestione contabile, nonche' gli altri compiti e attivita' comuni ai musei, individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Spetta alla Provincia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili messi a disposizione dalla stessa ai musei e la definizione delle azioni di promozione dell'attivita' culturale museale, nell'ambito delle politiche di marketing turistico-territoriale del Trentino ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002).

4. Il personale gia' dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale e' trasferito, secondo criteri e modalita' previsti con deliberazione della Giunta provinciale, alla Provincia, che provvede alla relativa gestione amministrativa. Il personale funzionale allo svolgimento delle attivita' istituzionali svolte dagli stessi musei e' assunto dalla Provincia e messo a disposizione dei medesimi, con oneri a carico della Provincia. Per l'eventuale assegnazione e mobilita' del personale relativo a figure apicali e di quello caratterizzante l'attivita' istituzionale del singolo museo e' acquisito preventivamente il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione.

5. Le modalita' di gestione delle aree commerciali nei musei della Provincia sono definite sulla base delle direttive della Giunta

provinciale, che possono prevedere anche meccanismi e modalita' uniformi. Le predette direttive possono anche prevedere che la gestione di tali aree sia attribuita alla competenza della Provincia nei locali individuati dall'atto provinciale di messa a disposizione degli immobili ai musei.

6. Ai fini del finanziamento dei musei si tiene conto delle funzioni e dei compiti svolti dalla Provincia ai sensi di questo articolo.».

2. L'art. 25-bis della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, come introdotto dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Entro tale termine con deliberazione della Giunta provinciale e' definito un piano operativo per lo svolgimento da parte della Provincia delle attivita' amministrative di carattere trasversale previste dall'art. 25-bis della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, come introdotto dal comma 1. Il piano operativo puo' prevedere che l'attribuzione alla Provincia delle attivita' previste dal comma 2 del predetto art. 25-bis avvenga secondo un criterio di attuazione progressiva che tenga conto delle necessita' di adeguamento organizzativo, gestionale e informatico.

Art. 22

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Dopo l'art. 26 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, nel capo VI, e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Tirocini formativi e di orientamento nel sistema museale trentino). - 1. La Provincia favorisce il coinvolgimento del sistema museale trentino nelle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento per studenti e neolaureati secondo la normativa provinciale vigente al fine di promuovere la conoscenza delle attivita' e del lavoro nell'ambito dei musei della Provincia individuati dall'art. 24 e dei musei a carattere provinciale previsti dall'art. 23, comma 2, lettera c).».

Art. 23

Inserimento dell'art. 26-ter nella legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Dopo l'art. 26-bis della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, nel capo VII, e' inserito il seguente:

«Art. 26-ter (Formazione in materia di innovazione culturale). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di processi di innovazione e creativita' nell'ambito del territorio, la Provincia puo' realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro anche avvalendosi dei propri enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. La Provincia, nell'ambito dei rapporti di collaborazione previsti dal protocollo di intesa concernente il Centro OCSE LEED con sede a Trento, promuove la realizzazione di approfondimenti connessi ai processi di valorizzazione anche economica dei beni culturali in un contesto locale.».

Art. 24

Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007 e' abrogato.

Art. 25

Modificazione dell'art. 32 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007

1. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è abrogato.

Art. 26

Integrazioni dell'art. 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 6-bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

«d.1) ai progetti culturali di interesse sovracomunale previsti dall'art. 8 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);».

2. Nel comma 2-bis dell'art. 6-bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993 dopo le parole: «lettera d-ter) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e per i progetti culturali di interesse sovracomunale previsti dalla lettera d.1) del comma 1».

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), e di disposizioni connesse

Art. 27

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Per i fini di questa legge le strutture semplici competenti in materia di tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ivi compresi i beni demo-etnoantropologici, archeologico, archivistico e librario, individuate ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), sono definite soprintendenze e il dirigente a esse preposto è definito soprintendente.».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono abrogati.

Art. 28

Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1-bis dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogato.

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente: «2-bis. Alle riunioni del comitato partecipa il soprintendente, senza diritto di voto.»

4. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inserite le parole: «Se la deliberazione di nomina del comitato prevede la ripartizione del comitato in sottogruppi, agli stessi può essere riconosciuto il potere di adottare direttamente i pareri, di competenza del comitato, individuati dalla deliberazione medesima.».

5. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dipartimento beni e attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dipartimento competente in materia di beni culturali».

Art. 29

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983» sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' abrogato.

3. Dopo il comma 10 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' inserito il seguente:

«10-bis. Per la valorizzazione dei beni del proprio patrimonio culturale, la Provincia puo' stipulare accordi con soggetti pubblici e associazioni culturali o di volontariato senza fini di lucro, dotate di adeguati requisiti, anche di carattere organizzativo, e che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. In tali casi i beni possono essere concessi a titolo gratuito. Per le medesime finalita', la Provincia puo' cedere a titolo gratuito ai musei della Provincia previsti dall'art. 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attivita' culturali 2007), volumi e pubblicazioni di carattere culturale non piu' necessari per gli scopi istituzionali della Provincia.».

Art. 30

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».

Art. 31

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Alienazioni in favore della Provincia). - 1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore della Provincia non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 56 del decreto legislativo n. 42 del 2004.».

Art. 32

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «di cui agli articoli 115 e 116 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 107, 108 e 109 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Art. 33

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Autorizzazioni per il prestito di beni culturali da parte dei musei provinciali). - 1. I musei della Provincia, previsti dall'art. 24 della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, autorizzano il prestito dei beni culturali

delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e ne danno comunicazione alla soprintendenza.

2. La Giunta provinciale puo' individuare singoli beni o collezioni per i quali e' esclusa la disciplina prevista dal comma 1.».

Art. 34

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015)».

2. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «previste dall'art. 42, comma 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamita'» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'art. 39, commi 2 e 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o adottate in caso di motivata urgenza».

Art. 35

Abrogazione dell'art. 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. L'art. 11 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' abrogato.

Art. 36

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «ai sensi dell'art. 85, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 88, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Art. 37

Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dagli articoli 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 95, 96 e 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

2. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dall'art. 91 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 95 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

3. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 96 e 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

4. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «dall'art. 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 97 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Art. 38

Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale sui beni culturali

2003

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' sostituito dal seguente:

«1. L'indennita' di espropriazione dei beni culturali mobili e immobili ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e' determinata dal soprintendente secondo le disposizioni dell'art. 99 del medesimo decreto legislativo.».

Art. 39

Modificazione dell'art. 16-bis della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' sostituito dal seguente:

«1. Contro i provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il comitato provinciale beni culturali.».

Art. 40

Modificazione dell'art. 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' sostituito dal seguente:

«1. I documenti conservati presso l'archivio provinciale o negli archivi dei soggetti previsti dall'art. 17, comma 1, lettera b), sono consultabili nel rispetto dell'art. 28 della presente legge e dei limiti previsti dagli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dalle relative disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta.».

Art. 41

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003

1. Nella rubrica dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «degli enti pubblici» sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' sostituito dal seguente:

«1. I documenti degli archivi storici degli enti pubblici sono consultabili secondo le disposizioni dell'art. 28 della presente legge, degli articoli 122 e 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle relative disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta.».

3. Nel comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 le parole: «Gli enti proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici proprietari».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sui beni culturali 2003 e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti pubblici si avvalgono dei sistemi informativi provinciali per le attivita' di descrizione e inventariazione dei propri archivi. I soggetti privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dichiarati di interesse culturale, possono avvalersi per le medesime attivita' degli stessi sistemi informativi, previa stipulazione di apposita convenzione con la Provincia.»

Art. 42

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico,

artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario.

1. Nella lettera d) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 1980 prima delle parole: «manoscritti di» sono inserite le seguenti: «raccolte librerie,».

2. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale n. 2 del 1980 e' sostituito dal seguente:

«La Provincia puo' assegnare premi per tesi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche o pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento o dell'approfondimento della conoscenza dei beni previsti dall'art. 2.»

3. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 le parole: «Copia dei documenti inventariali puo' essere inviata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti inventariali sono resi disponibili gratuitamente all'ente, istituto o privato proprietario del bene.»

4. Il terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 e' abrogato.

5. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola: «inventariati» e' sostituita dalla seguente: «inventariali».

6. Nel quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 dopo le parole: «tutela della riservatezza» sono inserite le seguenti: «dei loro proprietari».

7. Nel quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 la parola: «inventariati» e' sostituita dalla seguente: «inventariali».

Art. 43

Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16
(Disciplina della toponomastica)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' inserito il seguente:

«2-bis. La Provincia diffonde le risultanze del Dizionario toponomastico trentino, anche attraverso la pubblicazione di apposite collane editoriali.».

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' inserito il seguente:

«2-bis. Alle riunioni della commissione partecipa il dirigente della struttura provinciale competente in materia di toponomastica senza diritto di voto, o un suo delegato in caso di assenza o impedimento.».

4. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 16 del 1987 sono inserite le parole: «e dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica».

5. Nel comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «La Giunta provinciale e' altresì autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad attuare e a contribuire all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia puo' realizzare o partecipare all'attuazione».

6. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «La Giunta provinciale e' autorizzata, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica, ad» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia puo'».

7. L'art. 6 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' abrogato.

8. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini pubblici sono approvate

dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica.»

9. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 le parole: «Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «Nessuna strada, piazza, edificio, parco o giardino pubblico,».

10. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' sostituito dal seguente:

«3. La struttura provinciale competente in materia di toponomastica puo' approvare le deliberazioni comunali anche in deroga al comma 2, in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica.»

11. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 16 del 1987 e' inserito il seguente:

«3-bis. Contro i provvedimenti previsti da questo articolo e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per la toponomastica.»

Capo III Disposizione finale

Art. 44 Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 9, 11 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali), programma 02 (attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitivita'), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'art. 15 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali), programma 02 (attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 25-bis, comma 3, della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, come introdotto dall'art. 21, con riferimento alle spese per la manutenzione ordinaria che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 915.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, degli stanziamenti gia' autorizzati sulla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali), programma 02 (attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

5. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 25-bis, comma 4, della legge provinciale sulle attivita' culturali 2007, come introdotto dall'art. 21, con riferimento alle spese di personale che transitano dai bilanci degli enti museali a quello provinciale, stimate nell'importo annuo di 7.300.000 euro dal 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti). Alla

relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il 2019, degli stanziamenti già autorizzati sulla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti). Dal 2020 alla copertura dell'onere a regime si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

6. Dall'applicazione dell'art. 22 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 03 (ricerca e innovazione), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. Dall'applicazione dell'art. 26-ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

8. Dall'applicazione dell'art. 26-ter, comma 2, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, come introdotto dall'art. 23, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 19 (relazioni internazionali), programma 02 (cooperazione territoriale), titolo 2 (spese in conto capitale).

9. Dall'applicazione dell'art. 26 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

10. Dall'applicazione dell'art. 42 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 01 (valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 2 (spese in conto capitale).

11. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 1, le stesse sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 ottobre 2017

Il Presidente della Provincia: Rossi